



Originale ☐
Copia ☐

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 05 /2021

OGGETTO: GESTIONE PROVVISORIA FONDI DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTICINQUE del mese di GENNAIO alle ore 11,00 nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dalle norme statutarie, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	INVIATA
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	SINDACO	X		○ Prefettura ○ Comunicata Capigruppo Consiglieri
2	GAZZANIGA PIETRO	VICE-SINDACO ASSESSORE ESTERNO	X		
3	FINCO ALAN FRANCESCO	ASSESSORE	X		
TOTALI			3		

Con l'intervento e l'opera della Dott. Stefano Valerii - Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Geom. Valdenassi Martino Giovanni Pio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: GESTIONE PROVVISORIA FONDI DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
LA GIUNTA COMUNALE**

UDITA la proposta del Sindaco, relatore.

DATO ATTO CHE la bozza di deliberazione è predisposta dal Segretario Comunale.

VISTO il Decreto Legge il Decreto del ministro dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.13 del 18 gennaio 2021, che ha differito al 31.03.2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali.

RICHIAMATO l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando *l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo*".

VISTO l'articolo 163 del D.lgs. 267-2000 e s.m.i., ove si dispone:

art. 163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

- 1)** *1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.*
- 2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.*
- 3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.*
- 4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.*
- 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*
 - a) tassativamente regolate dalla legge;*
 - b) non suscettibili di pagamento in dodicesimi;*
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*
- 6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).*
- 7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.*

VISTO il bilancio 2020, assestato;

RITENUTO CHE occorre garantire il regolare funzionamento degli uffici e servizi istituzionale ancorché in regime di gestione provvisoria – che non occorre più deliberare formalmente, stando alla lettera della norma citata *ut supra*;

VISTO altresì il vigente regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO che occorre in conseguenza autorizzare i responsabili di servizio ed il segretario comunale, in base al vigente assetto organizzativo, ad effettuare spese sul redigendo Bilancio di previsione 2021, nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 163 del D.lgs. 267-2000, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (esercizio finanziario 2020);

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario ex artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267-2000 e ss.mm.ii.;

Udita la discussione in seno ai membri della G.C.;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il TUEL;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62/L ;

A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

D E L I B E R A

- **Di** autorizzare sul redigendo bilancio 2021 i Responsabili di Servizio ed il Segretario Comunale, ognuno nelle materie e servizi di competenza, ad effettuare le spese necessarie occorrenti per il regolare funzionamento dei servizi essenziali ed istituzionali nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui all'art. 163 del TUEL;
- **Di** trasmettere copia della presente tempestivamente ai responsabili di servizio, per quanto di competenza;
- **Di** dichiarare, con votazione favorevole resa a parte ed in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4^ del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 05/2021
(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

OGGETTO: GESTIONE PROVVISORIA FONDI DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della presente proposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

=====

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole, in ordine alla Regolarità contabile della presente proposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

Frugarolo, lì 25.01.2021

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
Martino Giovanni Pio Valdenassi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente Oggi 11.03.2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 26.03.2021 ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, lì 11.03.2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, u.c. T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, lì

□ COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, lì
